

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

Piano comunale di Protezione Civile

Procedure d'emergenza

Rischio Viabilità - Trasporti

Rev.01 - 2014

Rischio Viabilità e Trasporti



INCIDENTI STRADALI

Tratto da: *“Direttiva Capo Dipartimento 2 maggio 2006 - Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze dovute a 1) Incidenti ferroviari con convogli passeggeri - Esplosioni o crollo d strutture con coinvolgimento di persone - Incidenti stradali che coinvolgano un gran numero di persone 2) Incidenti in mare che coinvolgano un gran numero di persone 3) Incidenti aerei 4) Incidenti con presenza di sostanze pericolose”*.

La comunicazione dell'evento perviene dal territorio ad una o più sale operative territoriali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità:

- 112 Arma dei Carabinieri
- 113 Polizia di Stato
- 115 Vigili del Fuoco
- 118 Emergenza sanitaria
- 117 Guardia di Finanza
- 1515 Corpo Forestale
- 1530 Guardia Costiera

Parallelamente in caso di incidente stradale: la comunicazione può pervenire dal territorio alla sala operativa dell'ente gestore del tratto stradale/autostradale interessato (es. Società Autostrade per l'Italia, ANAS, provincia, comune...) che provvede a:

- attivare le proprie procedure interne;
- trasmettere immediatamente l'allarme al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alle Forze di Polizia e al 118 comunicando, se noto:
 - a. il luogo dell'incidente, con la progressiva chilometrica;
 - b. il numero dei veicoli coinvolti;
 - c. le modalità di accesso al luogo dell'incidente
- allertare le società in convenzione per la rimozione dei veicoli, che avverrà solo previo nulla osta dell'Autorità

Ciascuna sala operativa delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità, secondo le modalità previste dalle proprie procedure:

- invia le proprie squadre di intervento;
- contatta le altre sale operative territoriali per la verifica della notizia e lo scambio delle informazioni;
- contatta, laddove attive, le sale operative delle Polizie Locali (Polizia Municipale e Polizia Provinciale) e le sale operative di protezione civile degli enti locali;
- informa l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura;
- contatta le amministrazioni e gli enti di gestione della infrastruttura e/o strutture interessate;
- attiva il flusso di comunicazione interno;
- attua quanto altro previsto dalle proprie procedure.

Inoltre:

la sala operativa del 115:

- avvia le procedure per l'invio di mezzi speciali;
- contatta, se necessario, le aziende di erogazione dei servizi essenziali territorialmente competenti.

la sala operativa del 113:

- in caso di incidente stradale attiva la Polizia Stradale

la sala operativa del 118:

- avvia le procedure per l'attivazione delle risorse sanitarie territoriali;
- allerta le strutture sanitarie per l'eventuale attivazione del loro Piano di Emergenza Interna per Massiccio Afflusso Feriti (PEIMAF).

Le sale operative nazionali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità, la sala operativa regionale di protezione civile, la sala operativa nazionale RFI, le sale operative nazionali degli enti gestori delle strade/autostrade e gli Uffici Territoriali del Governo - Prefetture avvisano immediatamente dell'incidente l'Ufficio Gestione delle Emergenze - Sala Situazione Italia (Sit.I.) del Dipartimento della Protezione Civile e la mantengono informata sull'evoluzione dell'evento e sulle risorse in campo. Le stesse sale operative dovranno far pervenire alla Sit.I. eventuali richieste di concorso e supporto all'attività di gestione dell'emergenza.

In tal modo sarà possibile per il Capo del Dipartimento della Protezione Civile valutare la situazione emergenziale e, qualora si rivelasse di carattere eccezionale, coordinare su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri gli interventi e tutte le iniziative per fronteggiare l'evento in corso, così come previsto dall'art. 3 del decreto legge del 4 novembre 2002, n.245, convertito con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2002, n. 286.

TRASPORTO SOSTANZE PERICOLOSE

Tratto da: “*Direttiva Capo Dipartimento 2 maggio 2006 - Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze dovute a 1) Incidenti ferroviari con convogli passeggeri - Esplosioni o crollo d strutture con coinvolgimento di persone - Incidenti stradali che coinvolgano un gran numero di persone 2) Incidenti in mare che coinvolgano un gran numero di persone 3) Incidenti aerei 4) Incidenti con presenza di sostanze pericolose*”.

La comunicazione dell’evento perviene dal territorio ad una o più sale operative territoriali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità:

- 112 Arma dei Carabinieri
- 113 Polizia di Stato
- 115 Vigili del Fuoco
- 118 Emergenza sanitaria
- 117 Guardia di Finanza
- 1515 Corpo Forestale
- 1530 Guardia Costiera

che provvedono, nel corso della stessa comunicazione della notizia, ad acquisire il maggior numero possibile di informazioni.

Inoltre, in caso di incidente rilevante in porti industriali e petroliferi e negli stabilimenti industriali di cui rispettivamente all’art. 4 comma 3 e all’art. 8 del D.Lgs. 334/99 la prima fonte della notizia deve essere fornita da:

- l’autorità portuale nei porti in cui essa è istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l’autorità marittima negli altri porti (Decreto 16 maggio 2001, n. 293);
- il gestore dell’impianto industriale,

che provvede a:

- attivare il Piano di emergenza interno per fronteggiare e circoscrivere l’evento all’interno del porto/ stabilimento;
- informare la sala operativa dei Vigili del Fuoco di quanto è accaduto comunicando:
 1. il luogo e la tipologia dell’incidente;
 2. le caratteristiche della sostanza presente nell’incidente;
 3. l’estensione dell’evento ed i possibili futuri sviluppi;
 4. il percorso migliore da effettuare da parte delle squadre di emergenza per raggiungere lo stabilimento;
 5. quanto altro ritenuto importante per affrontare l’intervento.
- informare:
 1. il Prefetto

2. il Sindaco
3. il Presidente della Regione
4. il Presidente della Provincia

Il Prefetto, sulla base dei compiti attribuiti dal D.Lgs. 334/99, provvede ad attivare il Piano di emergenza esterna (PEE). Il Sindaco, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 334/99, informa la popolazione con il messaggio d'allarme prestabilito nel corso della campagna informativa preventiva.

Ciascuna sala operativa delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità, secondo le modalità previste dalle proprie procedure:

- invia le proprie squadre segnalando che lo scenario dell'intervento prevede la presenza di sostanze pericolose;
- contatta le altre sale operative territoriali per la verifica della notizia e lo scambio delle informazioni;
- contatta, laddove attive, le sale operative delle Polizie Locali (Polizia Municipale e Polizia Provinciale) e le sale operative di protezione civile degli enti locali;
- contatta l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura;
- contatta le amministrazioni e gli enti di gestione della infrastruttura e/o strutture interessate;
- contatta i servizi di emergenza locali o nazionali, ovvero la società produttrice, detentrica e manipolatrice dei prodotti e dei composti chimici coinvolti;
- attiva il flusso di comunicazione interno;
- attua quanto altro previsto dalle proprie procedure.

Inoltre:

la sala operativa del 115:

- attiva le squadre specializzate in interventi con presenza di sostanze pericolose;
- contatta, se necessario, le aziende di erogazione dei servizi essenziali territorialmente competenti;
- avvia le procedure per l'invio di mezzi speciali;

la sala operativa del 113:

- attiva le squadre munite di idonei dispositivi di protezione individuali (DPI) per presidiare la zona di accesso all'area di intervento;

la sala operativa del 118:

- attiva le squadre munite di idonei DPI per la ricognizione;
- attiva le squadre e la stazione di decontaminazione campale;
- contatta il Centro Antiveneni di riferimento;
- attiva il PMA di I o II livello;
- allerta le strutture sanitarie sull'eventuale arrivo di soggetti contaminati e per il ricovero dei feriti.

Le sale operative nazionali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità, l'UTG interessato e la sala operativa regionale di protezione civile, avvisano immediatamente dell'incidente l'Ufficio Gestione delle Emergenze - Sala Situazione Italia (Sit.I.) del Dipartimento della Protezione Civile e la mantengono informata sull'evoluzione dell'evento e sulle risorse in campo. Le stesse sale operative dovranno far pervenire alla Sit.I. eventuali richieste di concorso e supporto all'attività di gestione dell'emergenza.

In tal modo sarà possibile per il Capo del Dipartimento della Protezione Civile valutare la situazione emergenziale e, qualora si rivelasse di carattere eccezionale, coordinare su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri gli interventi e tutte le iniziative per fronteggiare l'evento in corso, così come previsto dall'art. 3 del D.L. 245/02 convertito nella L. 286/02.

L'INTERVENTO SUL LUOGO DELL'INCIDENTE

Le squadre che intervengono sul luogo dell'incidente operano ciascuna nell'ambito delle proprie competenze tecniche e secondo quanto previsto dalle proprie procedure operative, prestando particolare attenzione alla sicurezza degli operatori attraverso l'uso di idonei Dispositivi di Protezione Individuale - DPI.

Per garantire, tuttavia, il coordinamento degli interventi tecnici e di soccorso delle diverse squadre è necessario individuare, fin dai primi momenti dell'emergenza, il direttore tecnico dei soccorsi, cui è affidato il compito di definire le priorità degli interventi da attuare.

In accordo con le indicazioni dello stesso, cui dovranno essere messe a disposizione tutte le informazioni tecnico-specialistiche necessarie a garantire che le operazioni si svolgano in condizioni di sicurezza, verranno attuati i seguenti interventi:

- soccorso tecnico urgente e, in relazione alla specificità dell'intervento (Vigili del Fuoco):
 - identificazione del/i prodotto/i ed acquisizione delle relative schede di sicurezza
 - delimitazione delle aree di intervento in base allo stato di contaminazione ed alle condizioni metereologiche
 - confinamento/neutralizzazione della sostanza pericolosa
 - individuazione dell'area di decontaminazione (in accordo con il Direttore dei Soccorsi Sanitari)
 - decontaminazione tecnica degli operatori
 - collaborazione per la decontaminazione della popolazione coinvolta (con le squadre di decontaminazione del Servizio Sanitario Regionale)
 - evacuazione di aree particolarmente esposte al prodotto pericoloso

- Attività sanitarie (Servizio Sanitario Regionale, CRI ed Associazioni di Volontariato) e in relazione alle specificità dell'intervento:
 - collaborazione alla individuazione dell'area di decontaminazione (in accordo con i VV.F.);
 - attività di decontaminazione dopo ricognizione e triage;
 - eventuale installazione di un PMA in area di sicurezza;
 - trasporto feriti decontaminati nelle strutture sanitarie;
 - attività medico-legali connesse al recupero e gestione delle salme (di concerto con la Polizia Mortuaria);
 - bonifica ambientale dell'area interessata;
 - vigilanza igienico-sanitaria sull'area interessata e smaltimento dei rifiuti speciali;

- assistenza veterinaria;
 - assistenza psicologica anche ai soccorritori
- eventuale interruzione delle linee erogatrici dei servizi essenziali (aziende dei servizi);
 - interdizione e controllo degli accessi alle aree di intervento individuate dai VV.F. e destinate alle attività di soccorso (Forze di Polizia e Polizie Locali);
 - individuazione e gestione di corridoi riservati per l'afflusso e il deflusso dei mezzi di soccorso e di relative aree di sosta (Forze di Polizia e Polizie Locali);
 - gestione della viabilità generale dell'area circostante al teatro delle operazioni (Forze di Polizia e Polizie Locali) con successiva emissione di ordinanze sindacali;
 - attività di ordine pubblico (Forze di Polizia);
 - gestione effetti personali recuperati (Forze di Polizia);
 - rilevazioni specialistiche della sostanza (VV.F., APAT, ARPA, Forze Armate, ENEA);
 - aggiornamento costante sulla situazione alle proprie sale operative (tutte le squadre intervenute).

Considerate le caratteristiche di questo tipo di emergenza il direttore tecnico deve essere identificato nel Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o comunque nel responsabile delle squadre dei VV.F. presente sul luogo dell'incidente, che dovrà porre particolare attenzione alla sicurezza degli operatori attraverso l'uso di idonei DPI.

Il direttore tecnico dei soccorsi nell'espletamento delle attività di coordinamento si avvarrà della collaborazione dei responsabili sul posto per ciascuno dei seguenti settori:

- Soccorso Sanitario (Direttore dei Soccorsi Sanitari);
- Ordine e Sicurezza Pubblica;
- Viabilità.

Sin dalle prime fasi il direttore tecnico dei soccorsi garantirà la collaborazione con l'autorità giudiziaria.

L'ASSISTENZA E L'INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

A latere dell'intervento sul luogo dell'incidente finalizzato al recupero e al soccorso dei feriti e coordinato dal direttore tecnico dei soccorsi, è necessario prevedere una serie di attività che garantiscano l'assistenza alla popolazione anche indirettamente interessata dall'evento:

- distribuzione di generi di conforto;
- assistenza psicologica;
- organizzazione di un eventuale ricovero alternativo;
- coordinamento dell'impiego del volontariato di protezione civile per il supporto operativo alle diverse attività;
- gestione dell'afflusso di giornalisti sul luogo dell'incidente e rapporto con i mass-media

In interventi con presenza di sostanze pericolose assume importanza fondamentale l'aspetto legato all'informazione alla popolazione. Infatti la divulgazione di informazioni corrette e tempestive che forniscano indicazioni sulle misure adottate, su quelle da adottare e sulle norme di comportamento da seguire, permette di ridurre i rischi di contaminazione della popolazione. In particolare, per gli stabilimenti industriali del D.lgs. 334/99, l'informazione alla popolazione deve essere preventivamente predisposta dal Sindaco sulla base delle schede informative fornite dal gestore e nel rispetto del Piano di Emergenza Esterno.

La gestione delle attività di assistenza e di informazione alla popolazione è affidata al Sindaco che, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere il supporto dell'Amministrazione Provinciale, della Regione e dell'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura.

Il Prefetto assumerà, in relazione alla situazione di emergenza, le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica.

IL CENTRO DI COORDINAMENTO

Qualora l'evento, per tipologia e/o estensione, evidenzii criticità tali da richiedere un maggiore impiego di risorse, può rivelarsi necessario istituire un Centro di coordinamento che, in particolare, provveda a:

- supportare le richieste che pervengono dal luogo dell'incidente attraverso il direttore tecnico dei soccorsi il quale, in ogni caso, informa costantemente il Centro di coordinamento sulla situazione nell'area di intervento;
- garantire l'assistenza alla popolazione interessata, anche indirettamente, dall'evento; in particolare dovrà gestire l'evacuazione, se necessaria, di aree anche altamente urbanizzate, definendone modalità, tempi e predisponendo in tal caso soluzioni alloggiative alternative;
- tenere costantemente informate le sale operative nazionali sulla evoluzione complessiva dell'evento;
- mantenere i rapporti con i mass media, prevedendo uno spazio idoneo dedicato agli incontri con i giornalisti;
- organizzare le attività finalizzate al ripristino della situazione ordinaria con particolare riferimento al monitoraggio ambientale ed alle operazioni di bonifica del territorio e delle attrezzature/mezzi utilizzati.

L'individuazione, l'attivazione e la gestione del Centro di coordinamento è affidata al Sindaco, che, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere il supporto dell'Amministrazione Provinciale, della Regione e dell'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura.

Il Centro di coordinamento sarà composto dai rappresentanti delle Componenti e Strutture Operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile che partecipano alla gestione dell'emergenza:

- **Comune;**
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura;
- Amministrazione Provinciale;
- Regione;
- Servizio Sanitario Regionale;
- VV.F.;

- Forze di Polizia;
- Polizie Locali;
- CRI;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico;
- A.P.A.T.;
- A.R.P.A.;
- ENEA;
- FF.AA. con particolare riferimento a settori specializzati nel trattamento delle sostanze chimiche;
- Aziende erogatrici dei servizi essenziali;
- Enti gestori dell'impianto oggetto dell'incidente ovvero titolari del trasporto della sostanza pericolosa coinvolta;
- Capitaneria di Porto;
- Organizzazioni di volontariato;
- Autorità portuale;
- Altri Enti/Istituzioni necessari alla gestione dell'emergenza in considerazione della peculiarità dell'evento e del territorio interessato.

Qualora le risorse disponibili sul territorio non fossero sufficienti a fronteggiare l'evento, ovvero risultasse necessaria una attività di coordinamento sovra regionale, le autorità territoriali rappresentate nel Centro di coordinamento potranno richiedere, attraverso l'Ufficio Gestione delle Emergenze - Sala Situazione Italia, l'intervento del Dipartimento di Protezione Civile.

Nel caso di eccezionalità della situazione emergenziale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Capo Dipartimento della Protezione Civile, sentito il Presidente della Regione interessata, può disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del servizio nazionale della protezione civile, e, di conseguenza, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile provvede a coordinare gli interventi e tutte le iniziative per fronteggiare l'evento in corso (art.3 D.L.245/02 convertito nella L.286/02).